

La formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro in Lombardia

Nicoletta Cornaggia
Dirigente presso UO Prevenzione – Prevenzione sanitaria dai rischi ambientali, climatici e lavorativi - DG Welfare – Regione Lombardia



Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il pdl persegue, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 raggiunto ai sensi dell'art. 37, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, la finalità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la creazione di un sistema di tracciamento dei percorsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti **in attuazione del protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2025 dal Presidente della Regione, dall'Assessore al Welfare, dall'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, dalle parti sociali e datoriali e da INAIL Lombardia.**

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Quanto sopra nell'intento di assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi di innalzare gli standard formativi, nonché di migliorare la capacità di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dei corsi in modo da contrastare infortuni sul lavoro e l'insorgenza di malattie professionali e da evitare il rilascio di attestazioni non corrispondenti all'adeguata formazione richiesta.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Il progetto di) legge traduce pertanto la volontà espressa dalle parti in norme più rigorose rispetto a quelle statali di riferimento sul versante dell'effettiva verifica dell'erogazione di attività formative consone allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

In tal modo **è stata esercitata la facoltà riconosciuta alle Regioni dal sopracitato Accordo Stato-Regioni di “introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza lavoro.”**

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'**art. 1** definisce la finalità e l'ambito di applicazione della legge, precisando quali corsi di formazione o di aggiornamento sono esclusi; segnatamente:

- corsi in tema di prevenzione incendi in quanto trovano puntuale declinazione in decreti del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- corsi per l'abilitazione alla conduzione di generatori a vapore in quanto puntualmente regolati dal decreto ministeriale n. 94/2020;
- corsi in tema rimozione, smaltimento dell'amianto e bonifica delle aree interessate dai lavori in quanto puntualmente regolati dalla legge regionale n. 17/2003 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) e dalla successiva d.g.r. VIII/1526/2005, in attuazione della legge n. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
- più in generale, corsi oggetto di disposizioni statali che non prevedono specifiche competenze regionali.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'**art. 2** prevede l'istituzione di un elenco dei soggetti formatori articolato in tre sezioni in funzione della tipologia:

- a) “istituzionali”, intendendo per formatori istituzionali tutti quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell'Accordo Stato-Regioni, nonché quelli espressamente elencati (ASST; AREU; IRCCS di diritto pubblico; POLIS-Lombardia);
- b) “accreditati” secondo la legge regionale n. 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia);

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

...

c) “altri” ovvero quelli individuati al punto 1.3 della Parte I del sopracitato Accordo.

“Sono soggetti formatori:

- 1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;*
- 2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;*
- 3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:
la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;”*

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

**Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)**

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per i soli soggetti formatori istituzionali è prevista l'iscrizione di diritto nell'elenco regionale.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ai soggetti formatori accreditati e ai soggetti formatori "altri" sono invece richiesti **requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti** in base alla normativa vigente ...

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;

b) non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;

c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al [d.lgs. 81/2008](#).

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;
b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al [d.lgs. 81/2008](#).

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Quanto al requisito dell'esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro richiesto ai soggetti formatori accreditati, è stata operata la scelta di estenderlo a tutti i percorsi formativi, al fine di uniformare lo standard ed innalzare la qualità della formazione.

A valere per tutti i soggetti formatori è precisato che l'iscrizione nell'elenco ha valore abilitante nel senso che costituisce condizione necessaria per l'erogazione dei corsi di formazione o di aggiornamento.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la definizione delle modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché delle modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e delle modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori si rinvia **all'adozione di una deliberazione della Giunta regionale**, sentito il comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7 del d.lgs. 81/2008.

«È istituito un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato.»

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 3 introduce la previsione della realizzazione di una **piattaforma informatica** per l'inserimento di informazioni relative ai percorsi formativi da parte dei soggetti formatori di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), dei soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e dei datori di lavori che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento professionale ai propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'Accordo Stato-Regioni.

Vedi 1

«... la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma....»

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In particolare, si prevede l'obbligo di dare **comunicazione dell'avvio e della conclusione dei suddetti percorsi formativi**, rinviando **all'adozione di una deliberazione della Giunta regionale** per la definizione degli aspetti di dettaglio. Con la medesima deliberazione, da adottare sentito il comitato regionale di coordinamento di cui al sopracitato art. 7 del d.lgs. 81/2008, si prevede che vengano definite anche le modalità di trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Si dispone, inoltre, a garanzia di un'efficiente programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, che le ATS abbiano accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma. Analoga facoltà di accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le disposizioni dell'art. 3 inerenti agli obblighi di comunicazione **si porta a compimento il percorso avviato con la d.g.r. n. 4515/2025 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni con cui sono già state date indicazioni in tal senso ai soggetti formatori accreditati.**

NOTA BENE: fino al rilascio della piattaforma valgono le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 4515/2025

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Segue l'**art. 4** sulle sanzioni applicabili in caso di inosservanza:

- dell'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 2 al fine dell'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento professionale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- degli obblighi di comunicazione introdotti dall'art. 3;
- del divieto di rilasciare attestati non generati dalla piattaforma informatica.

Con il medesimo art. 4 si precisa, con riferimento ai soggetti formatori di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), ai soggetti formatori di cui alle sezioni II e III e ai datori di lavoro che si occupano direttamente della formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, **che non sono validi gli attestati di formazione non generati dalla piattaforma informatica**

Vedi 2

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

Oggetto: disponibilità a presentare al Consiglio regionale la modifica degli artt. 3 e 4 della l.r. 4/2026, a seguito di osservazioni del MLPS

Al Ministro per gli
Affari Regionali e le
Autonomie

- al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "apposita piattaforma informatica" sono inserite le seguenti: ", interoperabile con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 81/2008,";

1

p.c.
Al Dipartimento per
gli Affari Regionali
Presidenza Consiglio
dei Ministri

- al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole "non sono validi" sono aggiunte le seguenti: "ai soli fini della presente legge".

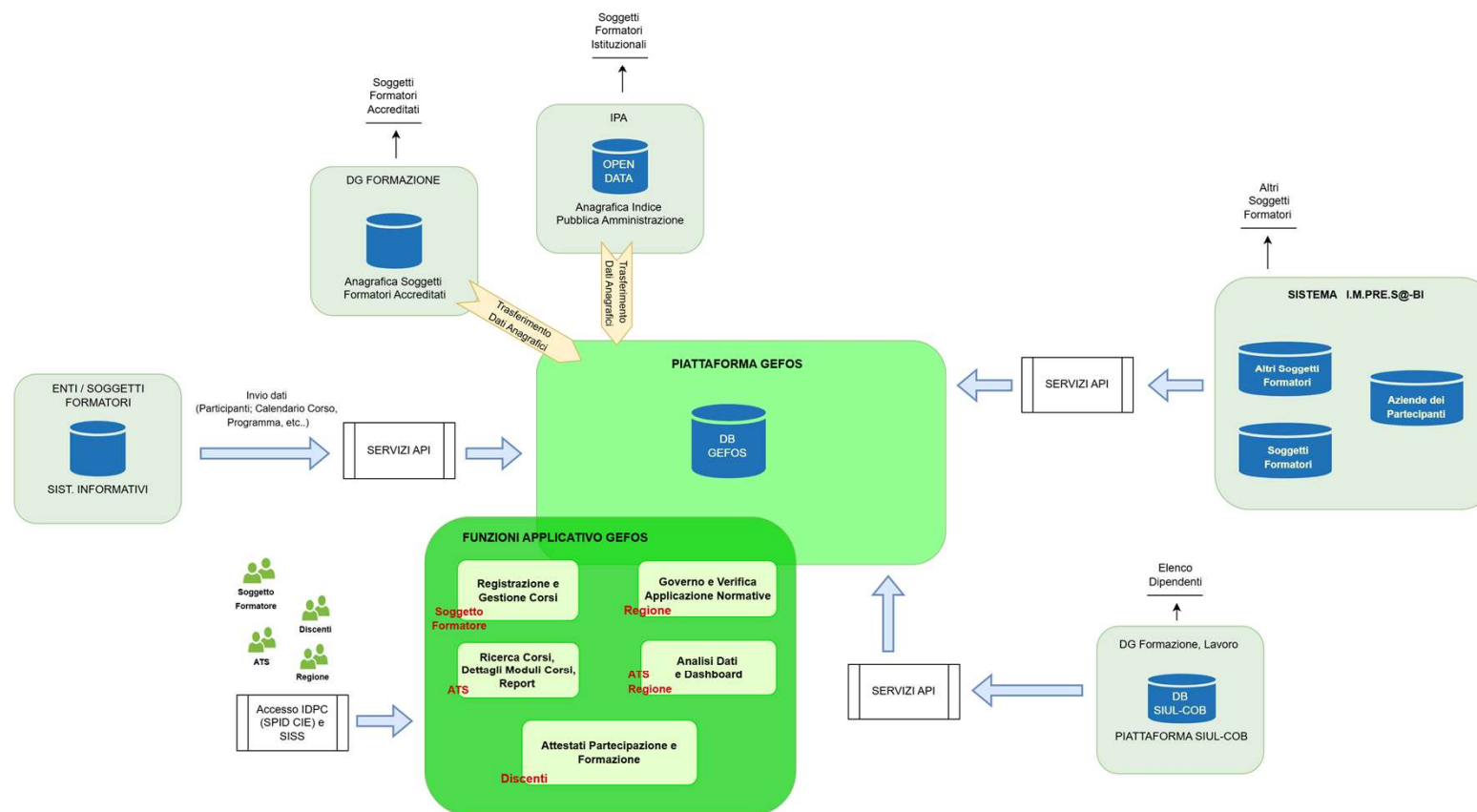
2

Tali modifiche saranno inserite nel Primo PdL di Revisione normativa ordinamentale 2026, nell'ambito del suo iter consiliare attualmente in corso.

GEFOS – Gestione Formazione Sicurezza

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

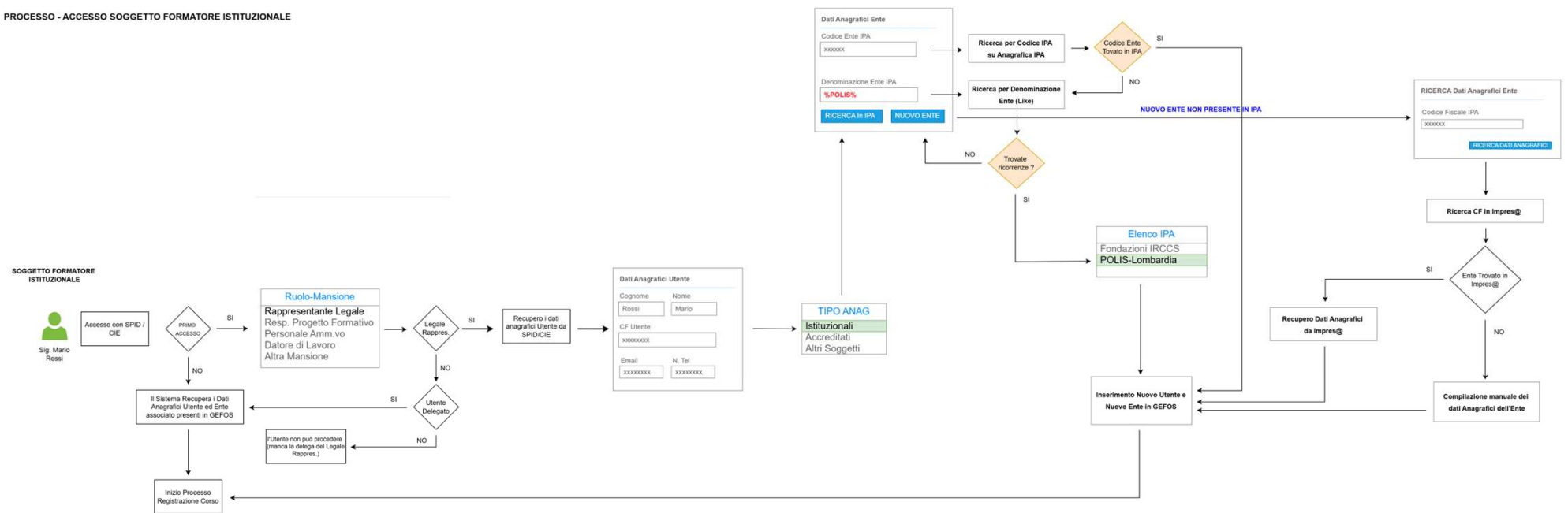
Vers. 3.0



GEFOS – Gestione Formazione Sicurezza

SOGGETTO FORMATORE ISTITUZIONALE – PRIMO ACCESSO

PROCESSO - ACCESSO SOGGETTO FORMATORE ISTITUZIONALE



Grazie!

